



D.R. n. 3062/2025
Prot. n. 0160846 del 30.10.2025

LA RETTRICE

- | | |
|--------------------|---|
| VISTO | il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 e ss.mm.ii., art. 66; |
| VISTA | la Legge 19 ottobre 1999, n. 370 art.4, comma 5; |
| VISTA | la Legge 9 maggio 1989, n. 168; |
| VISTA | la Legge 30 dicembre 2010, n. 240; |
| VISTO | lo Statuto di Sapienza Università di Roma, emanato con D.R. n. 3689 del 29.10.2012 e ss.mm.ii.; |
| VISTO | il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con D.R. n. 65 del 13.01.2016; |
| VISTO | il Regolamento delle attività eseguite nell'ambito di contratti e convenzioni per conto terzi, emanato con D.R. n. 4243 del 28.12.2015; |
| VISTO | il Regolamento tipo per la distribuzione di compensi per le attività eseguite nell'ambito di contratti e convenzioni per conto terzi, emanato con D.R. n. 1589 del 28.06.2017; |
| CONSIDERATA | la necessità di aggiornare e revisionare l'attuale Regolamento delle attività eseguite nell'ambito di contratti e convenzioni conto terzi; |
| VISTE | le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione rispettivamente n. 28 dell'11.02.2025 e n. 31 del 25.02.2025; |
| VISTI | i verbali del Collegio dei Revisori dei Conti n. 9 del 19.05.2025 e n. 12 del 9.07.2025; |
| VISTE | le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, rispettivamente n. 211 del 23.09.2025 e n. 323 del 30.09.2025, con le quali l'Ateneo ha approvato il testo del nuovo "Regolamento per attività conto terzi realizzate nell'ambito di contratti e convenzioni stipulati con i soggetti pubblici e privati" |



D E C R E T A

l'emanazione del "Regolamento per attività conto terzi realizzate nell'ambito di contratti e convenzioni stipulati con i soggetti pubblici e privati" di Sapienza Università di Roma.

Il Regolamento allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante.

Il Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale.

L'originale del presente Decreto Rettorale è acquisito agli atti nell'apposita raccolta dell'Amministrazione.

F.to LA RETTRICE



REGOLAMENTO PER ATTIVITÀ CONTO TERZI REALIZZATE NELL'AMBITO DI CONTRATTI E CONVENZIONI STIPULATI CON SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 4, comma 5, della Legge 19 ottobre 1999 n. 370, disciplina la materia e le attività di cui all'art. 49 del R.D. n. 1592 del 31/08/1933 ed all'art. 66 del D.P.R. 11/07/1980, n. 382.

In particolare, vengono disciplinate le attività di ricerca e di servizi svolte nel preminente interesse di terzi effettuate nell'ambito di contratti e convenzioni (di seguito denominati "contratti") produttivi di entrate, stipulati con soggetti pubblici e privati dalle strutture dell'Università, compatibilmente con lo svolgimento della primaria funzione didattica e scientifica, e le relative modalità di determinazione e di ripartizione interna dei corrispettivi. Tali prestazioni devono essere finalizzate alle attività istituzionali di Sapienza (attività di ricerca, di sperimentazione, di didattica).

2. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente Regolamento le attività di natura assistenziale svolte nelle strutture universitarie nell'ambito della convenzione con il S.S.N..

Art. 2 – Riferimenti normativi e definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) **ricerca commissionata**: ricerca e consulenza orientata alla formulazione di pareri tecnici e/o scientifici, studi di fattibilità, assistenza tecnica e scientifica, sviluppo e/o realizzazione di sistemi prototipo e loro qualificazione, studi di ricerca e sviluppo anche a seguito della partecipazione dell'Ateneo a procedure di affidamento svolte nel rispetto del codice dei contratti pubblici;

b) **supporto a sperimentazioni**: supporto alle attività di sperimentazione di ricerca clinica con promotori profit e non profit ad esclusione dell'arruolamento di pazienti;

c) **prestazioni tariffate**: prestazioni a pagamento o per le quali occorre fissare una tariffa (prestazioni routinarie, analisi, prove e tarature, nonché prestazioni tecniche volte alla certificazione ufficiale di risultati consistenti in esperienze o misure effettuate su materiali, apparecchi, manufatti e strutture di interesse del Committente), i cui tariffari sono stabiliti dai Centri di Spesa, da parte dei rispettivi organi deliberanti;

d) **formazione e aggiornamento professionale**: attività di formazione **non curricolare** concernenti la progettazione, organizzazione ed esecuzione di corsi, seminari, cicli di conferenze, nonché la predisposizione di materiale didattico anche



multimediale e ogni altra attività connessa che non rientrino nelle attività didattico-formative istituzionali dell'Università e che non siano in conflitto di interessi o concorrenza con esse;

- e) **Università o Ateneo:** Università degli Studi di Roma "La Sapienza";
- f) **Legge 19 ottobre 1999 n. 370 e ss.mm.ii.:** Disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica;
- g) **R.D. n. 1592 del 31/08/1933:** Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore;
- h) **D.P.R. 11/07/1980, n. 382:** Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica;
- i) **Struttura:** i Centri di Responsabilità Amministrativa di cui all'art. 3, comma 2, del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
- j) **Responsabile Scientifico:** è il professore o ricercatore universitario che, in base alle proprie competenze, assume la responsabilità della conduzione e del coordinamento scientifico della prestazione svolta in favore di un committente esterno (pubblico o privato). Tale figura è individuata all'interno del personale docente ed è responsabile del corretto svolgimento della prestazione e dei risultati ottenuti. In dettaglio, il Responsabile Scientifico coordina le attività, garantisce la qualità e rappresenta l'Ateneo interagendo con il Committente per la definizione e l'esecuzione della prestazione.

Art. 3 - Oggetto dei contratti

1. Il presente Regolamento si applica ai contratti che hanno per oggetto l'attività di ricerca commissionata, supporto a sperimentazioni, prestazioni tariffate, formazione ed aggiornamento professionale.
2. I contratti di cui al comma 1 sono corredati dell'indicazione del Responsabile Scientifico, da un piano delle attività comprendente l'elenco del personale che collabora all'attività e da un piano finanziario.
3. Sono in ogni caso escluse le attività che si pongono in concorrenza attuale o potenziale con le attività dell'Ateneo, nonché le attività di cui all'art. 43 della legge n. 449/1997, quali, a titolo esemplificativo, le attività di supporto tecnico e/o gestionale-specialistico consistenti in servizi tecnici e gestionali, pareri e consulenze tecniche e/o specialistiche quali a titolo esemplificativo, servizi in materia di sicurezza, funzioni di stazione appaltante, informatica e ICT, trasferimento tecnologico - quando non siano ancillari a commesse di cui all'art. 2; i contratti stipulati per disciplinare progetti di ricerca elaborati a seguito di bando pubblico di finanziamento o progetti competitivi, in cui l'Università sia formalmente subcontraente sin dalla fase di proposta progettuale, in funzione dei vincoli del finanziamento stesso; le attività di vendita e/o merchandising; le concessioni di spazi, aule e/o altri locali; le cessioni o licenze di titoli di proprietà

intellettuale (brevetti, marchi, software etc.); la cessione di risultati di ricerca intesi come trasferimento di risultati già acquisiti e di cui l'Ateneo ha la piena disponibilità.

Art. 4 - Procedure di approvazione ed Organi competenti

1. I contratti con cui sono definite e formalizzate le attività definite all'art. 2, comma 1, del presente Regolamento devono essere conformi agli schemi tipo contrattuali resi disponibili on-line sul portale di Ateneo, salvo diverse previsioni di legge.
2. Il Consiglio di Amministrazione approva uno o più schemi tipo contenenti gli elementi essenziali del contratto, in relazione alle diverse tipologie di attività.
3. I contratti riconducibili agli schemi tipo, con assunzione di responsabilità da parte del Centro di Spesa, vengono approvati dai suoi Organi Deliberanti e sottoscritti dal Responsabile del Centro di Spesa.
4. La delibera del Centro di Spesa deve contenere i seguenti elementi:
 - a) oggetto del contratto e descrizione dell'attività;
 - b) soggetto contraente;
 - c) Responsabile Scientifico nell'ambito della struttura;
 - d) decorrenza del contratto, che non può comunque essere anteriore alla data di stipulazione;
 - e) termine di scadenza del contratto, che deve essere certo, con esclusione della clausola di rinnovo tacito;
 - f) indicazione del corrispettivo, con specificazione espressa se al netto o comprensivo di IVA;
 - g) modalità di erogazione del finanziamento;
 - h) dichiarazione di congruità del finanziamento, ove deve essere necessariamente indicato che lo stesso consentirà la copertura delle voci di costo, della quota a favore del bilancio d'Ateneo, e della quota a copertura delle spese generali del Centro di Spesa;
 - i) piano di utilizzo del finanziamento compilato secondo gli schemi tipo predisposti per le attività conto terzi; gli eventuali costi di utilizzo delle aule di Ateneo devono essere necessariamente ricompresi in caso di attività di formazione;
 - j) tutela dei risultati e della Proprietà Intellettuale nel rispetto della policy di Ateneo sulla valorizzazione della Proprietà Intellettuale;
 - k) un piano delle attività comprendente l'indicazione nominativa delle unità di personale coinvolto nell'esecuzione del contratto, esplicitando il ruolo, le funzioni e l'impegno orario stimato, elaborato in base al formato reso disponibile sul sito istituzionale dell'Ateneo. Il piano potrà essere oggetto di motivata rimodulazione nel corso delle attività, con lo stesso iter seguito per la sua approvazione, dettato dal precedente comma 3 del presente articolo.
5. In caso di contratti sottoscritti dall'Amministrazione Centrale i medesimi vengono approvati dal Consiglio di Amministrazione e sottoscritti dalla/dal Direttrice Generale/Direttore Generale.



Art. 5 - Determinazione del corrispettivo

1. Per le attività di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b), d), e) "Ricerca commissionata", "Supporto alla sperimentazione", "Formazione e aggiornamento professionale", la determinazione del corrispettivo è effettuata nel rispetto dei principi di congruità e copertura dei costi (diretti e indiretti) previsti nei relativi piani finanziari, quali:

- a) i costi derivanti dall'impiego del personale docente e/o tecnico-amministrativo necessario per l'esecuzione della prestazione;
- b) le spese per consulenze, incarichi e collaborazioni esterne entro il limite massimo del 40% del corrispettivo (al netto di iva);
- c) le spese per l'acquisto di nuove apparecchiature tecniche funzionali alla prestazione, ovvero per l'ammortamento di quelle esistenti utilizzate allo stesso scopo, in ragione del tempo di utilizzo;
- d) le spese per materiali di consumo;
- e) le spese per viaggi e missioni;
- f) le spese per servizi erogati da altre strutture dell'Ateneo;
- g) le spese necessarie per l'acquisto, l'affitto e/o leasing di locali e/o servizi esterni all'Università;
- h) gli altri costi ivi compresi gli eventuali oneri previsti dalla legge.

2. Oltre agli elementi di costo di cui al comma 1, il corrispettivo medesimo deve comprendere e garantire:

- una quota di prelievo a favore del Centro di spesa per le attività di pertinenza dei medesimi di cui al successivo art. 6, compresa tra il 3% e il 12% del corrispettivo;
- una quota di prelievo a favore del Bilancio Universitario di cui al successivo art. 6, pari al 12% del corrispettivo.

3. Per le attività di cui all'art. 2, comma 1, lett. c) – "Prestazioni Tariffate":

- a. la determinazione delle tariffe è commisurata alla complessità della prestazione, tenuto conto, ove esistenti e applicabili, dei tariffari vigenti presso gli enti locali e territoriali, dei tariffari approvati dagli ordini professionali e, in ogni caso, dei prezzi di mercato praticati per analoghe prestazioni o per prestazioni similari svolte da enti pubblici e privati;
- b. spetta agli organi deliberanti del Centro di spesa approvare appositi tariffari per le attività di propria pertinenza e adeguarli con cadenza triennale;
- c. il corrispettivo totale deve comprendere e garantire una quota di prelievo a favore del Centro di spesa per le attività di pertinenza dei medesimi e una quota di prelievo a favore del Bilancio Universitario nei modi e nei termini espressamente previsti per tale fattispecie al successivo art. 6, comma 3.



Art. 6 - Determinazione e destinazione della quota di prelievo a favore del Bilancio Universitario e dei Centri di Spesa

1. La quota di prelievo a favore del B.U. e dei Centri di Spesa è pari, complessivamente, al 12% del finanziamento medesimo, al netto di IVA. La quota di prelievo è destinata:

58%	17%	25%
Fondo comune per il personale TA	Fondo di Ateneo per la premialità	Spese generali sostenute dall'Ateneo per il suo funzionamento (costi forfettari personale e costi di gestione complessivi)

2. Il Consiglio di Amministrazione, con cadenza triennale, a decorrere dall'entrata in vigore del presente Regolamento, può rideterminare la percentuale della quota di cui al comma 1.

3. Per le sole attività di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) la quota di prelievo a favore del Bilancio Universitario è pari al 4% da destinare esclusivamente a spese generali sostenute dall'Ateneo per il suo funzionamento. Il relativo importo dovrà essere versato successivamente all'incasso delle fatture emesse.

4. La quota di prelievo a favore del Centro di Spesa è deliberata dagli Organi Deliberanti del medesimo in misura non inferiore al 3% e non superiore alla quota di prelievo a favore del Bilancio Universitario del finanziamento al netto di IVA. Ciascun Centro di Spesa può deliberare di conferire una parte della quota di prelievo di propria spettanza, al finanziamento del Fondo di Ateneo per la premialità da destinare al personale del Centro medesimo, secondo criteri che saranno definiti nel relativo regolamento.

Art. 7 - Personale impiegato nelle attività

1. Le attività di cui al presente Regolamento possono essere svolte individualmente o in gruppo, da docenti e/o personale tecnico-amministrativo afferente alle strutture responsabili, anche in collaborazione con personale appartenente ad altre strutture, siano esse Centri di Spesa o Aree Organizzative Dirigenziali, fatto salvo il buon andamento e il regolare svolgimento delle attività ordinarie.

I corrispettivi di cui al comma 1 sono riconosciuti ai professori ordinari, ai professori associati, ai ricercatori e al personale tecnico-amministrativo in possesso di competenze scientifiche, professionali e/o tecnico-specialistiche direttamente coinvolto nelle attività, nel rispetto della normativa vigente; a parità di competenze il personale tecnico-amministrativo sarà individuato nel rispetto del principio di rotazione.



2. La responsabilità scientifica delle attività è assunta da docenti che abbiano assolto agli obblighi istituzionali di didattica e di ricerca. La responsabilità delle attività tecniche di misurazione, prova, taratura e analisi può essere assunta anche da personale tecnico-amministrativo in ragione dei rispettivi livelli di autonomia e responsabilità definiti dal contratto collettivo nazionale di lavoro di comparto.
3. Nel caso in cui parte dell'attività non possa essere svolta da personale di Sapienza, la struttura interessata può fare ricorso a soggetti esterni all'Ateneo, limitatamente alla durata del contratto, ricorrendo alla stipula di appositi contratti nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente. Le attività affidate all'esterno vanno finanziate con le risorse di cui al precedente art. 5.

Art. 8 - Compensi al personale che partecipa direttamente all'esecuzione delle prestazioni

1. L'ammontare complessivo dei corrispettivi da riconoscere al personale coinvolto nelle attività di cui al presente Regolamento è indicato nel Piano finanziario redatto in conformità all'Allegato A. L'ammontare complessivo dei corrispettivi viene determinato dopo aver detratto dal corrispettivo l'ammontare complessivo di tutti i costi.
2. La remunerazione del personale avviene con delibera dell'organo competente su proposta del Responsabile Scientifico e, per l'Amministrazione Centrale, con delibera del Consiglio di Amministrazione su proposta della Direzione Generale, sentito il coordinatore operativo.
3. Si possono erogare compensi al personale quando è stata completata e, ove previsto, rendicontata l'attività oggetto del contratto ovvero, in caso di previsione di fasi di sviluppo delle attività, le fasi stesse siano definitivamente concluse e siano stati incassati i corrispettivi fatturati.
4. L'entità dei compensi per le attività previste dal contratto attribuibili al personale docente e tecnico-amministrativo individuato al precedente comma 2, è definita in relazione:
 - a) al livello di responsabilità connesse agli esiti delle attività;
 - b) al tempo dedicato allo svolgimento delle prestazioni.

Art. 9 - Norme particolari per il personale tecnico-amministrativo

1. L'impiego del personale tecnico-amministrativo avviene in ogni caso nell'ambito di compiti coerenti con il livello di autonomia e responsabilità connesso al relativo inquadramento contrattuale.



2. I corrispettivi sono erogati esclusivamente al personale con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato.
3. Il personale soggetto ad orario di servizio può dedicare un impegno massimo, durante l'ordinario orario di lavoro, pari al 25% delle ore effettive di servizio nell'arco di ciascun trimestre. Le ore dedicate alle attività di cui al presente Regolamento, sia durante l'ordinario orario di lavoro che oltre l'orario di lavoro, devono essere attestate mediante timbratura di apposita causale sul sistema di rilevamento delle presenze. Le prestazioni, anche a contenuto specialistico del personale contrattualizzato della Struttura che gestisce l'attività sono comunque rese senza pregiudizio del normale svolgimento del lavoro. Il Responsabile Scientifico dell'attività garantisce, ove possibile, la rotazione del personale coinvolto.
4. Ai fini della determinazione dei compensi del personale tecnico-amministrativo derivanti dalle attività di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), b), c), d), e) si tiene conto dei seguenti fattori:
 - a. indice di qualifica, determinato impiegando l'unità di misura del valore orario della categoria di inquadramento moltiplicato per un valore da 1 a 3 in relazione al grado di complessità (bassa, media, alta), secondo i seguenti parametri: bassa 1, media 2, alta 3;
 - b. indice di apporto fornito in sede di realizzazione delle attività previste dal contratto, misurato in termini di impegno orario e attestato formalmente. Il corrispettivo è determinato moltiplicando l'indice di qualifica per l'indice di apporto.
5. I compensi lordi complessivamente percepiti nell'arco dell'anno dal singolo dipendente, sia in ragione dello svolgimento delle attività previste dal presente Regolamento sia di attività che specifiche disposizioni di legge o di Regolamenti interni destinano all'incentivazione del personale, non possono superare il 100% dell'importo della retribuzione fondamentale percepita dal medesimo per lo stesso esercizio, al lordo delle ritenute previdenziali ed assistenziali. All'atto della liquidazione del compenso, il singolo dipendente è tenuto a sottoscrivere specifica dichiarazione di non superare il limite di cui sopra.
6. Il dipendente non deve essere destinatario di altre indennità o compensi disciplinati da specifici Regolamenti d'Ateneo per le medesime attività.
7. Il compenso per l'attività svolta al di fuori dell'orario di lavoro non è compatibile con il lavoro straordinario.

Art. 10 - Attività di tipo formativo non curriculare

1. Le prestazioni di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) hanno per oggetto ogni attività di tipo formativo non curriculare, su richiesta e con risorse messe a disposizione da soggetti pubblici o privati. Esse possono essere rese con o senza l'utilizzo di locali, strumenti e risorse dell'Ateneo.



2. Le prestazioni di tipo formativo non possono assumere carattere di concorrenzialità rispetto alle attività formative curriculari di Sapienza.
3. Qualora previsti, i compensi per attività di formazione, anche esterna, devono essere indicati nel piano finanziario.
4. Il progetto di erogazione delle attività di cui al presente articolo indica i nominativi dei docenti coinvolti e il relativo impegno. I Centri di Spesa, in sede di approvazione, ne verificano la compatibilità con lo svolgimento del carico didattico.

Art. 11 - Clausole penali

1. È ammessa l'inclusione nei contratti di cui al presente Regolamento di clausole penali, solo se queste prevedano il pagamento di una somma certa.
2. L'eventuale pagamento della penale grava sui fondi della struttura che effettua la prestazione, salvo rivalsa nei confronti del Responsabile del contratto cui sia direttamente imputabile l'inadempienza.

Art. 12 - Utilizzo del nome o dei segni distintivi dell'Università

1. L'attività svolta nell'ambito dei contratti di cui al presente Regolamento non comprende e non dà diritto all'utilizzo del nome o dei segni distintivi dell'Università a fini pubblicitari, fatto salvo quanto previsto al comma 2.
2. L'utilizzo del nome o dei segni distintivi dell'Università da parte di terzi deve essere oggetto esclusivamente di specifici accordi approvati dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione e compatibili con la tutela dell'immagine dell'Ateneo.

Art. 13 - Norme finali, transitorie, interpretative e di rinvio

1. Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, ed emanato con Decreto Rettorale, entra in vigore a decorrere dalla sua pubblicazione sul sito istituzionale di Sapienza Università di Roma.
2. Eventuali revisioni o modifiche al presente Regolamento sono adottate con le stesse modalità di cui al comma 1.



3. Entro il primo anno di applicazione del presente Regolamento sarà prevista un'attività di monitoraggio, al fine di valutare eventuali correttivi, ivi incluse le percentuali di cui all'art. 6, comma 1.
4. Il presente Regolamento abroga e sostituisce, dalla sua entrata in vigore, le disposizioni di cui al previgente Regolamento delle attività eseguite nell'ambito di contratti e convenzioni per conto terzi, emanato con D.R. n. 4243/2015 del 28.12.2015.
5. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le normative vigenti, nazionali e comunitarie, disciplinanti le materie oggetto del medesimo.



Allegato A

SCHEMA PIANO FINANZIARIO

DESCRIZIONE	IMPORTO
Totale corrispettivo contrattuale (C)	€
IVA	€
Corrispettivo al netto di IVA	€
Quota di prelievo per il B.U. (12% DI C)	€
Quota di prelievo per il Centro di Spesa (dal 3% al 12%)	€

PIANO DEI COSTI

DESCRIZIONE	IMPORTO
Consulenze, incarichi e collaborazioni esterne (max. 40% di C)	€
Spese per l'eventuale acquisto di nuove apparecchiature tecniche funzionali alla prestazione, ovvero per l'ammortamento di quelle esistenti utilizzate allo stesso scopo, in ragione del tempo di utilizzo	€
Spese per materiali di consumo	€
Spese per viaggi e missioni	€
Spese per servizi erogati da altre strutture dell'Ateneo	€
Spese necessarie per l'acquisto, l'affitto e/o leasing di locali e/o servizi esterni all'Università	€
Spese per il personale che sta effettuando le prestazioni	€
Altri costi ivi compresi gli eventuali oneri previsti dalla legge	€